

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

Oggetto: Chiusura del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente - anno 2019 e rideterminazione Fondi Risorse Decentrate per il personale non dirigente anni 2017 e 2018.

Il Segretario generale

- Richiamata la propria determinazione n. 672 del 26 giugno 2019 con la quale si stabiliva di definire il Fondo delle Risorse Decentrate anno 2019 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi pari a € 3.650.685,00;
- tenuto conto che con la determinazione sopra indicata ci si riservava di quantificare definitivamente il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2019 con successivo atto a seguito dell'integrazione, ai sensi dell'art. 67 c. 3 della lett. a) del CCNL 21.5.2018, derivante dagli introiti relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio con le modalità previste dalla propria determinazione n. 6 dell'8 gennaio 2018;
- vista la nota pervenuta dall'Area Amministrazione e Finanza del 29 gennaio 2020 che quantificava in € 132.387,68 l'integrazione da effettuare nel Fondo in oggetto corrispondente al 30% degli introiti 2019 - pari a € 441.292,28 - relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 del D.lgs. 75 del 25 maggio 2017 che stabilisce che *"....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*;
- vista la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018 secondo la quale *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti."*;
- visto l'art. 11 del D.L. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in L. 12 dell'11 febbraio 2019, secondo il quale *"il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. 165/2001, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*;

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

- richiamata la circolare MEF n. 18 del 22.5.2018 secondo la quale le economie del fondo anno precedente, anche riferite allo straordinario, sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;
- richiamata inoltre la nota MEF prot. n. 235647 del 28.10.2019 che, in risposta alla richiesta di parere avanzata da questa Camera di commercio prot. n. 111218 del 29.4.2019, afferma che l'attività dei concorsi ed operazioni a premio ex DPR 430/2001 è identificabile con quanto indicato al punto vi. *"sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi"* di cui all'art. 43 della l. N. 449/1997 del parere MEF-RGS prot. n. 257831 del 18.12.2018, in quanto trova la propria remunerazione in relazione a terzi paganti sulla base di rapporti convenzionali che possono essere affidati anche a soggetti differenti dalle CCIAA;
- considerato pertanto che la tipologia di risorse derivanti dall'attività sopra indicata rientra tra quelle elencate nel parere MEF-RGS prot. n. 257831 del 18.12.2018, che deve essere esclusa dal vincolo di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;
- considerata la necessità di rideterminare, sulla base del suddetto parere, il limite 2016, precedentemente determinato in € 3.591.381,00, escludendo dal vincolo dell'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 le operazioni a premio, come di seguito indicato:

<i>Voci</i>	<i>ex Camera Milano</i>	<i>ex Camera Monza Brianza</i>	<i>ex Camera Lodi</i>	<i>Camera Milano Monza Brianza Lodi</i>
Fondo personale non dirigente 2016	€ 3.690.805,00	€ 494.305,41	€ 168.097,47	
meno economie anno precedente	€ 0,00	€ 3.979,43	€ 7.353,49	
meno straordinari anno precedente	€ 0,00	€ 6.215,16	€ 15.134,42	
meno operazioni a premio	€ 229.583,00	€ 14.752,50	€ 95,04	
Nuovo limite 2016 per il 2017	€ 3.461.222,00	€ 469.358,32	€ 145.514,52	€ 4.076.094,84
meno PO e AP (anno 2018)				€ 739.338,00
Limite 2016 dal 2018				€ 3.336.756,84

- richiamato il parere ARAN RAL 052 secondo il quale la quantificazione del Fondo è affidata alla responsabilità dei singoli enti e che qualora lo stesso Ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle risorse del fondo, è tenuto, secondo i criteri di correttezza e buona fede, ad effettuare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali;
- considerata pertanto, la necessità di rideterminare - secondo il nuovo limite 2016 - i Fondi delle risorse decentrate del personale non dirigente degli anni 2017 e 2018 adottati da questa Camera di Commercio;
- visto il parere di certificazione dei Fondi delle Risorse Decentrate del personale non dirigente per gli anni 2017, 2018 e 2019 del Collegio dei Revisori dei Conti del 18 marzo 2020;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 24 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2019;

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

- sentito il Controllo di Gestione,
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e patrimonio;

d e t e r m i n a

1) di ridefinire, sulla base del nuovo limite 2016 e delle motivazioni esposte nelle premesse, il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per l'anno 2017 (*importi arrotondati al decimale superiore a 50*) quantificato con propria determinazione n. 390 del 3 maggio 2018 pari ad € 4.423.724, al lordo della somma recuperata di € 7.916 a seguito dei rilievi ispettivi dell'anno 2011 ex Camera di Lodi, come di seguito dettagliato:

Risorse Stabili

Fonte CCNL	Voce di finanziamento	Importi
Art. 14, c. 4 CCNL 1/4/99	Riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al pagamento del lavoro	€ 5.924
Art. 15, c. 1, lett. a) CCNL 1/4/99	gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	€ 2.448.815
Art. 15, c. 1, lett. b) CCNL 1/4/99	le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti	€ 101.269
Art. 15, c. 1, lett. g) CCNL 1/4/99	l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato (LED) al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996	€ 109.539
Art. 15, c. 1, lett. h) CCNL 1/4/99	dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995	€ 17.043
Art. 15, c. 1, lett. j) CCNL 1/4/99	un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo (ex CCIAA di Milano € 11.191.548 = € 58.196; ex CCIAA di Lodi € 504.821 = 2.625)	€ 60.821
Art. 15, c. 1, lett. l) CCNL 1/4/99	le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni (ex CCIAA di Milano)	€ 53.456
Art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del	€ 323.400

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

	personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio (ex CCIAA di Monza Brianza)	
Art. 4, c. 1, CCNL 5/10/2001	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza, (ex CCIAA di Milano € 11.903.059 = 130.934; ex CCIAA di Lodi € 613.062 = 6.744)	€ 137.678
Art. 4, c. 2, CCNL 5/10/2001	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 (ex CCIAA di Milano € 352.846; ex CCIAA di Lodi € 9.351; ex CCIAA Monza Brianza € 11.016)	€ 373.213
Art. 32, c. 1 CCNL 22.1.2004	l'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 (comma 1); (ex CCIAA di Milano € 12.638.871 = 78.361; ex CCIAA di Lodi € 639.466 = 3.965)	€ 82.326
Art. 32, c. 2 CCNL 22.1.2004	l'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo - (ex CCIAA di Milano € 12.638.871 = € 63.194; ex CCIAA di Lodi € 639.466 = € 3.197)	€ 66.391
Art. 32, c. 7 CCNL 22.1.2004	importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità) - ex CCIAA Milano € 12.638.871	€ 25.278
Art. 4, c. 4 CCNL 9.5.2006	1. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza (ex CCIAA di Milano € 11.710.796 = € 58.554; ex CCIAA di Lodi € 696.276 = € 3.481)	€ 62.035
Art. 8, c. 5 CCNL 11.4.2008	Le Camere di Commercio, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza (ex CCIAA di Milano € 11.747.345 = € 70.484; ex CCIAA di Lodi € 795.915 = € 4.775)	€ 75.259
CCNL 5.10.2001 22.1.2004 9.5.2006 11.4.2008 31.7.2009	Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale	€ 131.410
	Decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 L. 147/2013	€ 226.171
	TOTALE RISORSE STABILI	€ 3.847.686

Risorse Variabili

Fonte CCNL	Voce di finanziamento	Importi
Art. 15, comma 1, lett. d), punto c CCNL	La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti	€ 228.705

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

1/4/99	dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/97 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti non connesse a garanzia di diritti fondamentali (1)	
Art. 15, comma 1, lett. m) CCNL 1/4/99	Risparmi straordinari anno 2016 (2)	€ 59.360
Art. 15, c. 1 lett. n) CCNL 1/4/99	Per le Camere di Commercio in condizioni di equilibrio finanziario un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art. 31, comma 5 CCNL 6.7.1995 (ex CCIAA di Lodi)	€ 5.600
Art. 15, c. 2 CCNL 1/4/99	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza. (ex CCIAA di Milano € 11.191.548 – ex CCIAA Lodi € 504.821)	€ 140.357
Art. 15, comma 5, CCNL 1/4/99	Attivazione nuovi servizi (ex CCIAA di MonzaBrianza)	€ 140.073
Art. 17, comma 5 CCNL 1.4.1999	Somme non utilizzate anno 2016 (3)	€ 55.323
	TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 629.418
	Ammontare complessivo del Fondo 2017 ante decurtazione	€ 4.477.104
Ammontare complessivo del Fondo 2017		€ 4.477.104
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2+3) (*)		€ 343.388
Fondo 2017 al netto delle voci escluse		€ 4.133.716
Limite consistenza Fondo 2016		€ 4.076.095
Differenza tra Fondo 2017 (al netto delle voci escluse) ex art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017, e Fondo 2016 c.d. "tetto"		€ 57.621
Fondo 2017 al netto delle voci escluse		€ 4.133.716
Dcurtazione per superamento Limite 2016 ex art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017		€ 57.621
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2+3)		€ 343.388
TOTALE FONDO 2017		€ 4.419.483
Recuperato nel 2017 a seguito di rilievi ispettivi MEF 2011 ex Camera di Lodi		€ 7.916

(*) somme non utilizzate anno precedente (€ 55.323 economie ed € 59.360 risparmi straordinari) ai sensi della Circolare MEF n. 18 del 22/5/2018 e risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997 (€ 228.705) escluse dal limite ex art. 23 c. 2. D. Lgs. 75/2017 come da nota MEF-RGS prot. n. 257831 del 18.12.2018.

2) di ridefinire, sulla base del nuovo limite 2016 e delle motivazioni esposte nelle premesse, il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2018 (*importi arrotondati al decimale superiore a 50*), quantificato con propria determinazione n. 329 del 27 marzo 2019 in € 3.623.464,68, come di seguito riportato:

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

Risorse Stabili

Articolo 67, comma 1	1. A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. (dettaglio sotto riportato)			€ 4.093.917,00
	CCNL 1.4.1999 art. 14 - comma 4 art. 15 comma 1 - lett. a) b) c) f) g) h) i) j) l)	Milano	Lodi	Monza
		5054 2362229 98477 102867 15494 58196 53456	870 86586 2792 6672 1549 2625 0	0 0 0 0 0 0 0
	art. 15 comma 5 per effetti dotazioni organiche (solo ex Monza)			323400
	CCNL 5.10.2001 art. 4 comma 1 art. 4 comma 2 - RIA + € 20.060 x 2017 CCNL 22.1.2004 art. 32 - comma 1 art. 32 - comma 2 art. 32 - comma 7 CCNL 9.5.2006 art. 4 - comma 4 CCNL 11.4.2008 art. 8 - comma 5 Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004	130934 352846 20060 78361 63194 25278 58554 70484 128.630	6744 9351 3965 3197 3481 4775 2.780	11016
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ex CCIAA Milano € 626.722 ex CCIAA Lodi € 28.310 ex CCIAA Monza € 59.028 tot. € 714.060			-€ 714.060,00
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" (solo ex CCIAA Milano)			-€ 25.278,00
	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO			€ 3.354.579,00

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

Articolo 67, comma 2 lettera A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (Nuovo Ente 2018 € 45.486 + € 8.092,00). (1)	€ 53.578,00
Articolo 67, comma 2 lettera C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (R.I.A.);	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera H e comma 5 lettera A	h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ 0
TOTALE RISORSE STABILI		€ 3.408.157,00

Risorse Variabili

Articolo 67, comma 3 lettera A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (2)	€ 139.775,68
Articolo 67, comma 3 lettera B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; Piani di razionalizzazione della spesa	€ 0

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

Articolo 67, comma 3 lettera C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;				€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; (3)				€ 41.438,00
Articolo 67, comma 3 lettera H e comma 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte salari 97: ex CCIAA Milano € 11.191.548 ex CCIAA Lodi € 504.821	Monte 1997		1,20%	€ 140.357,00
Articolo 67, comma 3 lettera I e comma 5 lettera B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).				€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera J e commi 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziati in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.				€ 0
Articolo 67 comma 5 lett. b)	Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel Piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).				€ 72.749,00

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

Articolo 67, comma 10	Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016.	€ 21.818,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 416.137,68
Legge 147 del 2013 art. 1 comma 456	Decurtazioni permanenti ex CCIAA Milano € 224.095 ex CCIAA Monza € 2.076	-€ 226.171,00
TOTALE		€ 3.598.123,68
ARTICOLO 68 C. 1 ULTIMO PERIODO	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67 cc. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (4)	€ 25.341,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO 2018		€ 3.623.464,68
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2+3+4)*		€ 260.132,68
Fondo 2018 al netto delle voci escluse		€ 3.363.332,00
Limite consistenza Fondo 2016		€ 3.336.757,00
Differenza tra Fondo 2018 (al netto delle voci escluse) ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017, e Fondo 2016 c.d. "tetto"		€ 26.575
Fondo 2018 al netto delle voci escluse (supera limite Fondo 2016)		€ 3.363.332,00
Decurtazione per superamento Limite 2016		- € 26.575
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2+3+4)		€ 260.132,68
TOTALE FONDO 2018		€ 3.596.889,68

* somme non utilizzate anno precedente (€ 25.341 economie ed € 41.438 risparmi straordinari) ai sensi della Circolare MEF n. 18 del 22/5/2018, incrementi contrattuali relativi al costo PEO storiche art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21.5.2018 (€ 53.578) ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 21.5.2018 e D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019 e risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 (€ 139.775,68 operazioni a premio) escluse dal limite ex art. 23 c. 2. D. Lgs. 75/2017 come da nota MEF-RGS prot. n. 257831 del 18.12.2018.

- 3) di procedere, a seguito della revisione dei Fondi 2017 e 2018 come indicato ai precedenti punti 1) e 2), ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 40 c. 3 quinquies, al recupero della somma complessiva di € 30.816 (data dalla somma di € 4.241 riferiti all'anno 2017 ed € 26.575 relativi all'anno 2018) per superamento del nuovo limite 2016;
- 4) di recuperare l'importo indicato al punto 3) in due quote di pari importo a carico dei Fondi risorse decentrate del personale non dirigente degli anni 2019 e 2020;
- 5) di definire, sulla base del nuovo limite 2016 e delle motivazioni sopra esposte, il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per l'anno 2019 (arrotondati al decimale superiore a 50), come di seguito riportato:

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

Risorse Stabili

Articolo 67, comma 1	1. A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. (dettaglio sotto riportato)			€ 4.093.917,00
	CCNL 1.4.1999 art. 14 - comma 4 art. 15 comma 1 - lett. a) b) c) f) g) h) i) j) l)	Milano	Lodi	Monza
		5054 2362229 98477 102867 15494 58196 53456	870 86586 2792 6672 1549 2625 0	0 0 0 0 0 0 323400
	art. 15 comma 5 per effetti dotazioni organiche (solo ex Monza) CCNL 5.10.2001 art. 4 comma 1 art. 4 comma 2 - RIA + € 20.060 x 2017 CCNL 22.1.2004 art. 32 - comma 1 art. 32 - comma 2 art. 32 - comma 7 CCNL 9.5.2006 art. 4 - comma 4 CCNL 11.4.2008 art. 8 - comma 5 Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.01.2004	130934 352846 20060 78361 63194 25278 58554 70484 128.630	6744 9351 3965 3197 3481 4775 2.780	11016
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ex CCIAA Milano € 626.722 ex CCIAA Lodi € 28.310 ex CCIAA Monza € 59.028 tot. € 714.060			-€ 714.060,00
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" (solo ex CCIAA Milano)			-€ 25.278,00
	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO			€ 3.354.579,00
Articolo 67, comma 2 lettera A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (1)			€ 35.610,00

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

Articolo 67, comma 2 lettera B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (Nuovo Ente 2018 € 45.486 + € 8.092,00 - anno 2019 € 7.377). (2)	€ 60.955,00
Articolo 67, comma 2 lettera C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (R.I.A.);	€ 20.810,00
Articolo 67, comma 2 lettera D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera H e comma 5 lettera A	h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ 0
TOTALE RISORSE STABILI		€ 3.471.954,00

Risorse Variabili

Articolo 67, comma 3 lettera A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (3)	€ 132.388
Articolo 67, comma 3 lettera B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; Piani di razionalizzazione della spesa	€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€ 0

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

Articolo 67, comma 3 lettera D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;				€ 10.364
Articolo 67, comma 3 lettera E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; (4)				€ 39.687
Articolo 67, comma 3 lettera H e comma 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte salari 97: ex CCIAA Milano € 11.191.548 ex CCIAA Lodi € 504.821	Monte 1997		1,20%	€ 140.357
Articolo 67, comma 3 lettera I e comma 5 lettera B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).				€ 198.092
Articolo 67, comma 3 lettera J e commi 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.				€ 0
Articolo 67, comma 10	Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016.				€ 0
TOTALE RISORSE VARIABILI					€ 520.888
Legge 147 del 2013 art. 1 comma 456	Decurtazioni permanenti ex CCIAA Milano € 224.095 ex CCIAA Monza € 2.076				-€ 226.171

Determina N. 251/2020 del 19/03/2020

TOTALE		€ 3.766.671
ARTICOLO 68 C. 1 ULTIMO PERIODO	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art.67 cc. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (5)	€ 16.402
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO 2019		€ 3.783.073
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3+4+5)*		€ 285.042
Fondo 2019 al netto delle voci escluse	$c = a - b$	€ 3.498.031
Limite consistenza Fondo 2016		€ 3.336.757
Differenza tra Fondo 2019 (al netto delle voci escluse) ex art. 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 e Fondo 2016 c.d. "tetto"	$e = c - d$	€ 161.274
Fondo 2019 al netto delle voci escluse (limite Fondo 2016)	c	€ 3.498.031
Decurtazione per superamento Limite 2016	e	- € 161.274
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3+4+5)		€ 285.042
TOTALE FONDO 2019		€ 3.621.799
Recupero ai sensi dell'art. 40 c. 3 quinquies del D. Lgs. 165/2001		€ 15.408

* somme non utilizzate anno precedente (€ 39.687 risparmi straordinari ed € 16.402 economie) ai sensi della Circolare MEF n. 18 del 22/5/2018, incrementi contrattuali relativi all'importo di € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 ed al costo PEO storiche art. 67 c. 2 lett. a) e b) CCNL 21.5.2018 (€ 35.610 ed € 60.955) ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 21.5.2018 e D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019 e risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997 (€ 132.388 operazioni a premio) escluse dal limite ex art. 23 c. 2. D. Lgs. 75/2017 come da nota MEF-RGS prot. n. 257831 del 18.12.2018.

6) che l'importo di cui al punto 5) di € 3.621.799 trovi copertura nella voce complessiva "Oneri per il personale" del bilancio dell'anno 2019.

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale organizzazione e sportelli
Risorse umane e relazioni sindacali
Responsabile del procedimento: F. Monti